

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11893

La norma di cui all'art. 60, c. 1, n. 10), del t.u. 267/2000 non deve essere interpretata in senso letterale ma, conformemente alla ratio prevista dal legislatore, deve essere ritenuto ineleggibile anche l'amministratore o il legale rappresentante della s.p.a. in cui l'ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza pur possedendo un capitale inferiore alla maggioranza assoluta.

Omissis.

..., cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di ..., esercitava azione popolare, proponendo innanzi al Tribunale di ... ricorso elettorale, ex art. 70 del D.lgs. n. 267/2000, per contestare la regolarità dell'elezione a consigliere provinciale di ... di ..., risultato assegnatario, nella tornata elettorale del 12/13 giugno 2004, del seggio del collegio uninominale di ..., deducendo quale causa ostativa di ineleggibilità la carica ricoperta dal ... di dirigente presso la società ... (società finalizzata alla ricerca sanitaria a prevalente capitale pubblico, tra i cui pubblici azionisti vi era la provincia di ..., tra l'altro con funzioni di controllo sulla gestione sociale, nonostante la posizione di socio di minoranza); chiedeva, pertanto, dichiararsi decaduto il ... dalla nomina a consigliere provinciale.

Omissis.

Appare chiaro in proposito che non soddisfacente è un'interpretazione di tipo esclusivamente letterale di tale disposto, che si soffermi cioè sul solo dato testuale prescindendo dalla ratio prevista dal legislatore nello stabilire quale causa di ineleggibilità a consigliere provinciale (oltre che a sindaco e a consigliere comunale) lo status di legale rappresentante e di dirigente delle società per azioni in cui l'ente locale di appartenenza (Provincia o Comune) detenga un capitale superiore al 50%. È di tutta evidenza, infatti, che con tale previsione il legislatore abbia voluto individuare quale causa di ineleggibilità la situazione in cui si ricopra, a seguito di elezioni, un incarico istituzionale di sindaco o consigliere (provinciale o comunale), essendo al tempo stesso il soggetto "interessato" in una posizione di vertice in una società in cui la provincia o il comune abbia una posizione comunque prevalente; l'esplicita indicazione del dato numerico della titolarità del "capitale maggioritario" è appunto espressione usata dal legislatore per valutare tale posizione come dominante, e quindi ricorrente non solo nel caso di cospicuo possesso di titoli azionari ma anche quando, pur essendovi un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, l'ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza. Illogica è tale da consentire "aggiramenti" di tale disposto normativo è, per quanto esposto, l'interpretazione ristretta alla sola espressione usata dal legislatore.

Ne consegue l'ineleggibilità a consigliere provinciale della Provincia di ... (relativamente alla consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004) di ...

Omissis.